

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2012/2013

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

BANDO

Articolo 1

Spese ammesse a contributo

1. Il contributo può essere concesso per l'acquisto di libri di testo indicati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all'anno scolastico 2012/2013;
2. E' esclusa la spesa per l'acquisto dei dizionari;
3. Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata;
4. I tetti di spesa ammissibili per tipologia di scuola sono indicati negli allegati "1", "2" e "3" al DM 11/05/2012, n. 43;

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia;
2. il richiedente deve:
 - a. appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne)
 - tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - studente se maggiorenne;
3. lo studente deve avere la residenza nella Regione Basilicata;
4. il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado

Articolo 3

Importi del contributo

1. l'importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibile;
2. la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili;

Articolo 4

Cumulabilità con altri contributi

1. per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri;
2. in ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta;
3. se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 5

Procedimento

1. il richiedente:
 - a. dovrà compilare la domanda e consegnarla al Comune di residenza nei termini da questi stabiliti, allegando:
 - copia delle fatture di acquisto dei libri di testo;
 - Copia, non autenticata di un documento di riconoscimento;
2. Il Comune
 - a. fissa i termini della presentazione delle domande;
 - b. dà la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche;
 - c. svolge l'istruttoria delle richieste pervenute;
 - d. trasmette alla Regione Basilicata – Ufficio Sistema Scolastico Universitario e Competitività delle Imprese, entro e non oltre il 15 novembre 2012, il numero delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili - allegato "D" compilato in ogni sua parte – **(N.B. comunicazioni incomplete o fuori termine non saranno prese in considerazione)**, unitamente al modello di rendicontazione dell'anno precedente (allegato E)

- e. paga i contributi che verranno erogati;
- f. trasmette alla Regione Basilicata – Ufficio Sistema Scolastico Universitario e Competitività delle Imprese, entro trenta giorni dall'avvenuto accredito dei fondi assegnati, idonea rendicontazione finanziaria, unitamente alla scheda dei criteri adottati – Allegato "C" ed alla scheda riepilogativa rendicontazione 2012/2013 (all'allegato "F");
- g. effettua, ai sensi dell'articolo 71 comma 1, del DPR 445/2000 e dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 109/99, controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati motivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo, atteso che l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo da parte dei Comuni è subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, e che i contributi di che trattasi non sono cumulabili con gli altri interventi di cui all'articolo 1 comma 628, della Legge 296/2006 – comodato gratuito e noleggio libri scolastici;

3. la Regione

- a. approva il piano di riparto delle risorse tra i Comuni, da inviare al Ministero dell'Interno e pubblica il provvedimento;
- b. liquida e paga ai Comuni la somma assegnata ai Comuni;

Articolo 6

Cause di esclusione dal contributo

1. sono cause di esclusione dal contributo:

- a. la compilazione errata e/o incompleta della domanda;
- b. l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
 - uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - lo studente iscritto (se maggiorenne);
- c. l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 11.305,72, calcolata sulla base della dichiarazione dei redditi 2012 – periodo d'imposta 2011;
- d. il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile;

2. il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo;
3. se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda e verrà richiesta la restituzione del contributo.

Articolo 7

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
2. se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto.